

=====

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 28

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni; leggi regionali: 23 ottobre 2009, n.4 – 21 settembre 2011, n.19 – 21 novembre 2011, n.21)

Art.1

Oggetto

1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna), e delegate ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Art.2

Norme comuni ai procedimenti

1. Tutte le istanze proposte dagli interessati per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, sono dirette all'Assessorato regionale della pubblica istruzione e presentate presso il comune subdelegato ove sono siti i beni oggetto di tutela.

2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati.

3. Le comunicazioni e le notifiche di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, può avvenire tramite sistemi di facsimile.

5. All'Albo dei comuni e degli uffici regionali di tutela del paesaggio viene pubblicato l'elenco delle istanze di autorizzazione pervenute e dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art.3

Competenza del comune

(come modificato dall'art.17 della LR.n.21 -2011)

1. Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:

- a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della Legge n. 1497 del 1939;
- b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;

c) gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

d) posa in opera di insegne;

e) linee elettriche di bassa tensione;

f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;

g) opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;

h) attività silvocolturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboscimento interessanti superfici superiori a 2 Ha

h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010;";

2. Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1.

2 bis. I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1, sono rilasciati dall'organo comunale.

3. Il Sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.

4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela paesistica sono immediatamente segnalate dal Sindaco al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.

Art.4

Procedura dei provvedimenti comunali

1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'articolo 3 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art.5**Procedimento semplificato**
(soppresso da art. 17 LR.n.21 -2011)**Art.5 bis****Semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità***(Art. 18 della LR.n.21 -2011 - Semplificazione delle procedure)*

1. In sede di prima applicazione, gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, esecutive successive modifiche, ed indicati nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche), sempre che comportino un'alterazione dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica così come disciplinato nel regolamento emanato con il citato decreto presidenziale.

2. La giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, può individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010."

Art.6**Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985**

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985 alla fine sono aggiunte le parole "nonché ai sensi della Legge n. 1497 del 1939, e della Legge 8 agosto 1985, n. 431."

Art.7**Poteri di controllo della Regione**

1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.

2. L'Assessore regionale può, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti assunti in violazione delle norme procedurali di cui agli articoli 2, 4 e 5.

3. I provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 sono inviati dal comune, con la relativa documentazione, agli organi determinati dalla legislazione statale.

Art.8**Controllo sostitutivo**

1. Qualora l'organo comunale competente non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesaggistica, il richiedente può presentare, entro i successivi trenta giorni, istanza di autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art.9**Provvedimenti di competenza dell'Assessore***(come modificato dall'art. 19 della LR.n.21 -2011)*

1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati dall'articolo 3 sono inviate dal comune al competente Ufficio tutela del paesaggio entro trenta giorni dal loro deposito corredate dalla attestazione dell'amministrazione

comunale sulla conformità dell'intervento progettato ai vigenti strumenti urbanistici comunali.

2. *soppresso – Art. 17-LR.n.21-2011.*

3. *soppresso – Art. 17-LR.n.21-2011.*

4. *soppresso – Art. 17-LR.n.21-2011.*

5. L'approvazione da parte dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall'articolo 12 della Legge n. 1497 del 1939, è necessaria anche per gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989.

6. Anche per le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge n. 1497 del 1939 di competenza dell'Assessore regionale si osservano le procedure e i termini di cui all'articolo 1 della Legge n. 431 del 1985.

Art.10**Norme sulla trasparenza amministrativa**

1. Chiunque può richiedere al comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalità e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.

2. Non può essere richiesta agli uffici regionali a visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune.

3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali e quelli previsti da norme statali.

Art.11**Adeguamento ordinamento comunale**

1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, pur se in contrasto con atti statuti o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento.

Art.12**Composizione e competenze delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio**

1. L'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, è così integrato:

"f) un funzionario designato dall'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica;

g) un funzionario designato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;

h) un funzionario designato dall'Amministrazione provinciale."

2. All'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. La composizione della Commissione, nel caso di deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli di cui all'articolo 1 della Legge n. 431 del 1985, è integrata dal Sindaco del comune interessato o da un suo delegato.

5 ter. Ai componenti delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il trattamento previsto per i componenti del Comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione consiliare sono dichiarati decaduti."

- omissis -

=====

=====

Legge Regionale 23 ottobre 2009, n.4

Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo.

Art. 7

Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica

(come modificato dall'art.6 della LR.n.21 -2011)

1. È istituita la Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione regionale in merito alla valutazione degli interventi da realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita ai sensi e per le finalità dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e svolge altresì le funzioni di cui al comma 1.

3. La giunta regionale provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla nomina e all'insediamento della Commissione regionale per il paesaggio e la qualità architettonica. La Commissione opera come collegio imperfetto."

Art. 9

Decorrenza termini e normativa transitoria

(della Legge regionale 21 novembre 2011, n.21)

1. La denuncia di inizio attività o l'istanza volta all'ottenimento della concessione edilizia per gli interventi di adeguamento e ampliamento di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009 sono presentate improrogabilmente entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge e la comunicazione di fine lavori entro trentasei mesi decorrenti dalla data di ottenimento del relativo titolo abilitativo.

2. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 4 del 2009, prorogata dalla legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo)), già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i soggetti richiedenti intendano usufruire delle modifiche introdotte con la presente legge, ove più favorevoli, presentano esclusivamente le integrazioni o modifiche alla documentazione già presentata.

3. Sono fatte salve le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, come prorogati dall'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2011, n. 11 (Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4). In ordine a tali domande resta validamente compiuta anche l'attività

eventualmente svolta e gli atti adottati dagli uffici pubblici statali, regionali o comunali.

Capo II

Norme in materia di pianificazione paesaggistica

Art. 11

Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale

1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l'aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale.

Art. 13

Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale

(come modificato dall'art.11 della LR.n.21 -2011)

1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all'articolo 11, introducono norme temporanee di salvaguardia e possono indicare le opere eseguibili sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguenti principi e direttive:

a) sono realizzabili:

- 1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo;
- 2) volumi tecnici di modesta entità strettamente necessari e funzionali alla gestione tecnico/operativa delle strutture esistenti e tali da non incidere negativamente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggistica del contesto;
- 3) interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico - edilizio e paesaggistico - ambientale, senza aumento di volume, ad eccezione di quello strettamente necessario per servizi;
- 4) interventi pubblici o di interesse pubblico finanziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali statali o regionali;
- 5) gli interventi previsti dal capo I della presente legge;

b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urbanistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:

- 1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;
- 2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D, limitatamente alla funzione commerciale e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battaglia qualora le aree siano intercluse, ovvero

- contigue ed integrate in termini di infrastrutture, con l'ambito urbano;
- c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati. Può, inoltre, essere concluso il procedimento di approvazione dei piani attuativi legittimamente adottati prima dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale;
- d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia, possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti attuativi già approvati e convenzionati, a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate prima dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale. Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi previsti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati;
- e) ai fini della riqualificazione delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, anche qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia, ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali incrementi volumetrici, per i quali non opera l'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non possono comunque superare il 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, a condizione che realizzino concreti obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella presente lettera non si applicano alle strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10 bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale»);
- f) nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all'interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;
- g) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all'articolo 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto;"
- h) nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da quelle strettamente necessarie e funzionali agli insediamenti urbanistici edili, ad eccezione di quelle già programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inoltre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che, sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottengano la preventiva valutazione positiva da parte della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
- i) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è considerato di primario interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;
- ii) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posidonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono "habitat prioritario". È, pertanto, vietato qualunque intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale, ad eccezione di quelli già programmati alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelli che ottengano il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provvisoriamente efficaci e trovano immediata applicazione sin dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono realizzati previa verifica della coerenza delle volumetrie programmate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra Amministrazione regionale e amministrazione comunale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimensionamento e l'adeguamento degli interventi programmati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano paesaggistico regionale.
- ===== =

=====

Legge Regionale 21 settembre 2011, n. 19

Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico.

Art. 5

Norme generali

(come modificato dall'art. 23 della LR.n.21 -2011)

1. I progetti per gli interventi di cui all'articolo 4 e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali e pertanto le scelte progettuali devono valorizzare le peculiarità naturalistiche e geomorfologiche dei luoghi in cui si inseriscono, per consentire alle nuove strutture la maggiore integrazione possibile con le caratteristiche paesaggistiche preesistenti.

2. I progetti dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti assicurano:

- la compatibilità con la tutela dei luoghi e l'assenza di un diretto impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati;
- la localizzazione degli impianti in ambiti territoriali tali da consentire l'accesso diretto a strade di livello provinciale o statale, con un'orografia idonea allo sviluppo del percorso e un dislivello tra il punto più alto del percorso e quello più basso non superiore a 50 metri e che garantisca una adeguata disponibilità di risorse idriche per usi domestici e irrigui tali da non incidere negativamente a carico dell'attuale sistema di distribuzione idrica, anche a fini agricoli;
- la valorizzazione dell'ambiente naturale preesistente e, per gli ampliamenti, l'aumento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;
- l'armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile, salvo che essi interessino territori degradati in conseguenza di attività estrattive, di discarica o industriali e la presenza di ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;
- la predisposizione di una impiantistica tecnologica finalizzata al risparmio energetico e a quello idrico, sia attraverso la previsione di impianti di riutilizzo delle acque reflue e del riciclo dell'acqua di irrigazione eccedente, sia mediante la scelta di appropriate essenze per il tappeto erboso.

3. È vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrato il danneggiamento della biodiversità.

4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori.

5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsti dalla presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà.

6. Al fine di garantire un'adeguata distribuzione degli interventi fra tutti i territori della Regione, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli ambiti territoriali funzionalmente omogenei a costituire i circuiti locali del sistema del turismo golfistico della Sardegna, sulla base delle seguenti indicazioni:

- ambito del territorio della Provincia di Sassari e della parte settentrionale della Provincia di Oristano;
- ambito del territorio della Provincia di Olbia-Tempio e della parte settentrionale della Provincia di Nuoro;

- ambito del territorio del Medio Campidano e della parte meridionale delle Province di Oristano e di Nuoro;
- ambito del territorio occidentale della Provincia di Cagliari e della Provincia di Carbonia-Iglesias;
- ambito del territorio orientale della Provincia di Cagliari e della Provincia dell'Ogliastra.

Art. 6

Disposizioni speciali in materia di urbanistica

(come modificato dall'art. 23 della LR.n.21 -2011)

1. In considerazione della valenza strategica degli interventi previsti dalla presente legge è disciplinata, in deroga all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, la zona territoriale omogenea speciale denominata "campi da golf e strutture residenziali e ricettive alberghiere connesse" secondo le seguenti disposizioni:

- l'indice massimo di fabbricabilità territoriale è di 0,05 metri cubi per metro quadro, con il limite volumetrico massimo di 75.000 metri cubi;
- è obbligatoria la predisposizione di apposito piano urbanistico attuativo senza alcuna cessione di aree ai comuni;
- la volumetria a fini residenziali è utilizzata fino al limite massimo del 60 per cento del totale, e non sono realizzabili, totalmente o parzialmente, strutture alberghiere qualora, nel raggio di 1 chilometro dal limite esterno del campo, da calcolarsi seguendo il più breve percorso pubblico stradale, già esistano strutture analoghe aventi una classificazione di almeno quattro stelle e la cui volumetria sia complessivamente pari o superiore alla metà di quella ammessa dal presente articolo; nell'eventualità che i fabbricati alberghieri compresi entro tale raggio dispongano nel loro insieme di una volumetria inferiore a quella prevista dal presente articolo, è consentita la realizzazione di una cubatura complessivamente pari alla differenza tra quella massima consentita dalla presente legge e quella posseduta dal complesso degli edifici alberghieri ricadenti entro tale raggio; in deroga ai limiti volumetrici previsti dal presente comma, è comunque possibile la realizzazione di una struttura alberghiera di capacità complessiva non superiore ai 70 posti letto; per consentire alla Commissione di cui all'articolo 11 di verificare la realizzazione delle volumetrie alberghiere sulla base dei limiti previsti nel presente comma, nel progetto sono elencate, tra l'altro, le strutture alberghiere esistenti nel raggio di 1 chilometro sopra indicati, unitamente alle relative volumetrie;
- il 50 per cento dei volumi consentiti ha tipologia di villa unifamiliare, con superficie minima di 150 metri quadri e superficie minima del lotto pari a 2.000 metri quadri; il restante 50 per cento è della tipologia indicata dal soggetto proponente, ma comunque con una superficie non inferiore a 70 metri quadri per abitazione;
- le altezze massime degli edifici sono contenute entro i 3,40 metri per le residenze e 7,5 metri per gli alberghi;
- le strutture residenziali e ricettive alberghiere ottengono i certificati di abitabilità o di agibilità dopo l'avvenuta realizzazione della struttura golfistica;
- le strutture alberghiere, ad eccezione delle tipologie di albergo diffuso, devono possedere le caratteristiche necessarie ad essere classificate almeno come quattro stelle.

2. È prevista, rispetto agli indici di cui al comma 1, un'ulteriore volumetria non superiore a 4.000 metri cubi per la costruzione della club house e di altri locali di servizio.

3. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf includa nel progetto il riutilizzo e il recupero di volumetrie preesistenti da destinare a finalità ricettivo-alberghiera o di albergo diffuso site nello stesso comune o in comuni limitrofi al campo, ma distanti dal mare almeno 3 chilometri, può aggiungere ai

parametri di cui al comma 1 il 25 per cento delle volumetrie recuperate.

4. Qualora il soggetto proponente la realizzazione del campo da golf localizzi le residenze e le strutture ricettive alberghiere fuori dagli ambiti costieri del Piano paesaggistico regionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è previsto un premio volumetrico pari al 40 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, non cumulabile al premio previsto al comma 3.

5. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto per la realizzazione di un campo di prima categoria, con le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è previsto un premio volumetrico del 30 per cento delle volumetrie di cui al comma 1, cumulabile con la premialità di cui al comma 4.

6. Per le richieste di ampliamento e di completamento di campi da golf già esistenti, ma nona diciotto buche, le volumetrie di cui al presente articolo sono ridotte del 50 per cento.

7. La mancata realizzazione degli interventi ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge alla scadenza del termine di conclusione dei lavori previsto dal Comune determina l'automatica decadenza dai benefici previsti e i terreni riacquistano la preesistente destinazione urbanistica con i relativi indici volumetrici.

8. Le potenzialità edificatorie di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle preesistenti nelle aree interessate dagli interventi, ma si sostituiscono ad esse.

Art. 7

Obblighi e disciplina delle violazioni

1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i proprietari dei beni immobili indicati all'articolo 4 e coloro che vi subentrano si impegnano, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione autonoma della Sardegna, ad assicurare il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali:

- a) per venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica;
- b) per almeno dieci mesi l'anno, concordando con la Regione i periodi di chiusura per ferie o per manutenzioni straordinarie.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica l'apposizione dei vincoli nei confronti dei destinatari delle agevolazioni e dei proprietari dei beni indicati dall'articolo 4. In caso di successiva alienazione a favore di terzi l'onere della verifica è posto a carico di chi trasferisce la proprietà.

3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio:

- a) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), dichiara la decadenza dai benefici volumetrici previsti dalla legge imponendo la restituzione dell'equivalente pecuniario pari alla differenza tra il valore di mercato che i terreni conseguono in virtù dell'attribuzione dei benefici volumetrici di cui alla presente legge e il loro valore di mercato alla data di presentazione dei progetti di cui all'articolo 8; l'importo della sanzione decresce proporzionalmente col decorrere del tempo e si azzerà allo spirare del ventesimo anno;
- b) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera b), irroga, per ogni giorno di chiusura dell'impianto eccedente il periodo di due mesi, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 300 ad un massimo di 500 euro.

4. Le obbligazioni derivanti dai provvedimenti di cui al comma 3 sono solidali.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi di cui all'articolo 9, comma 4, quantifica attraverso opportune stime, gli importi delle obbligazioni restitutorie di cui al comma 3, lettera a), applicabili a ciascun intervento.

6. È comunque vietato il cambio di destinazione d'uso dei terreni destinatari delle agevolazioni nei primi venti anni dalla data

di inizio ufficiale dell'attività golfistica. Tale prescrizione si applica anche in caso di successiva alienazione a favore di terzi.

7. I nuovi campi da golf garantiscono un numero adeguato di ingressi ai turisti giocatori di golf.

8. Alla richiesta di ammissione alle agevolazioni è allegato un progetto di gestione che preveda e disciplini il criterio d'uso di cui al comma 7.

Art. 8

Presentazione dei progetti

(come modificato dall'art. 23 della LR n. 21 -2011)

1. I soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi campi da golf e all'ampliamento di quelli già esistenti presentano all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge entro otto mesi dalla data di definitiva adozione degli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, corredata dalla seguente documentazione:

- a) 10. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, è sostituita dalla seguente:
 - a) il progetto dell'impianto sportivo su supporto cartaceo e digitale, contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredata da una relazione preliminare sull'impatto paesaggistico ed ambientale, predisposta anche ai fini della procedura di verifica/screening di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2008, n. 24/23, allegato B, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consenta alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono, unitamente ad una simulazione grafica e fotografica dell'inserimento visivo, nel contesto territoriale, dell'intervento;
 - b) i progetti preliminari di tutte le opere previste e di tutte quelle necessarie a rendere funzionale ed operativo l'impianto sportivo, redatti seguendo le "Linee guida generali per una costruzione ecocompatibile dei percorsi di golf italiani" emanate dalla Federazione italiana golf;
 - c) la relazione contenente in dettaglio gli aspetti tecnici ed economico-finanziari della realizzazione della struttura, del suo funzionamento per il periodo di durata del vincolo e delle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7;
 - d) l'assenso dei comuni interessati espresso mediante delibera del consiglio comunale;
 - e) la relazione sulle previsioni di utilizzo delle risorse idriche necessarie per il mantenimento dei campi e delle relative fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo dei reflui degli impianti di depurazione già presenti nelle vicinanze o da costruire ex novo
 - f) il progetto dettagliato di un sistema di monitoraggio dei livelli di contaminazione e di salinizzazione delle falde sotterranee, laghi e/o fiumi eventualmente presenti nelle vicinanze dei campi, certificato da soggetti pubblici o privati abilitati; la Regione si riserva in qualunque tempo la verifica sul suo funzionamento ed efficienza;
 - g) il favorevole parere tecnico della Federazione italiana golf;
 - h) l'elenco delle strutture alberghiere già esistenti nel raggio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

Art. 9

Adempimenti regionali

(come sostituito dall'art. 23 della LR n. 21 -2011)

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, riceve le istanze e gli allegati di cui all'articolo 8, ne

verifica la regolarità e completezza, dandone comunicazione entro quindici giorni ai soggetti interessati, ovvero segnalando eventuali irregolarità o documenti mancanti. gli interessati, entro la scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 8, comma 1, integrano a pena di inammissibilità della domanda, l'istanza o la documentazione come richiesto.

2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio convoca, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, le conferenze dei servizi di cui all'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. I progetti, in quanto d'interesse strategico della Regione, accedono alle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990.

3. Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in qualità di responsabile unico, il comune interessato, e tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità, le quali si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte, secondo le modalità di cui agli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge n. 241 del 1990.

4. Le iniziative proposte, ricadendo nelle previsioni di cui all'allegato B 1, articolo 8, lettere a) e q) della deliberazione della giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (screening). Tale verifica è compiuta nell'ambito della conferenza dei servizi, i tempi della procedura di cui all'allegato B della deliberazione della giunta regionale n. 23/24 del 2008, sono ridotti alla metà, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7 medesimo allegato.

5. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi del comma 3, dell'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990.

6. All'esito dei lavori della conferenza dei servizi, il responsabile unico adotta la determinazione di conclusione del procedimento che è trasmessa, entro sette giorni, unitamente ai progetti eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in sede di conferenza dei servizi, alla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 11. Non sono trasmessi i progetti rispetto ai quali uno o più rappresentanti delle amministrazioni partecipanti abbiano espresso il proprio dissenso e per i quali, a giudizio delle medesime amministrazioni non sia possibile alcuna modifica progettuale ai sensi dell'articolo 14 quater della legge n. 241 del 1990.

7. La Commissione regionale di valutazione, ricevuto il provvedimento, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:

- migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, privilegiando gli impianti sportivi di prima categoria idonei ad ospitare competizioni a carattere internazionale;
- migliore coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario;
- miglior studio preliminare ambientale con simulazione grafica e fotografica d'inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento;
- minore distanza dalle grandi vie di comunicazione stradale e dai porti ed aeroporti;
- minor consumo delle risorse idriche e/o capacità di riutilizzo dei reflui urbani o di altre risorse autonome atte a garantire una totale autosufficienza, mediante impianti di irrigazione totalmente informatizzati;
- migliore qualità dell'utilizzo della cubatura, privilegiando le proposte con volumetrie più contenute;
- migliore localizzazione della proposta valutata nell'ottica di conseguire l'obiettivo della distribuzione diffusa delle strutture

negli ambiti di cui all'articolo 5, comma 6, con particolare riferimento a quelle proposte nelle aree svantaggiate;

- migliore varietà e qualità dei servizi accessori aperti al pubblico;
- migliore riqualificazione di aree degradate, contaminate, trasformate o improduttive ai fini agropastorali;
- migliore qualità architettonica dei singoli manufatti e possesso dei requisiti per l'ottenimento di certificazione di risparmio energetico nazionali ed internazionali.

8. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio determina i parametri di valutazione per tutti i requisiti previsti dal comma 7; a quello previsto alla lettera g) è attribuito un punteggio doppio rispetto a ciascuno degli altri. La Commissione, inoltre, verifica la presenza delle strutture alberghiere esistenti nel raggio di un chilometro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).

9. La Commissione regionale di valutazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, ovvero dal termine dell'ultima conferenza di servizi, conclude i suoi lavori redigendo per ciascun ambito una graduatoria dei progetti presentati, e trasmettendo quindi gli atti all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

10. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro sette giorni dalla ricezione delle graduatorie, ammette alle agevolazioni previste dalla presente legge i primi cinque progetti per ciascuno degli ambiti individuati dall'articolo 5, comma 6.

Art. 10

Attuazione degli interventi

1. I progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge sono attuati previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della quale è eventualmente espletata la procedura di intesa di cui all'articolo 11 delle norme tecniche di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7. Per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà e la verifica di coerenza, di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche ed integrazioni, da parte del competente Assessorato regionale, è espressa entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi i quali la verifica è da intendersi positivamente conclusa.

Art. 11

Commissione regionale di valutazione

(come modificato dall'art.23 della LR.n.21 -2011)

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge sono valutate da una Commissione regionale di valutazione nominata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, composta da:

- il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, o un suo delegato, che la presiede;
- il direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, o un suo delegato;
- il direttore generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato;
- il direttore generale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o un suo delegato;
- due esperti in materia di realizzazione di campi da golf nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali scelto da una terna proposta dalla Federazione italiana golf;
- il presidente regionale del CONI, o un suo delegato;
- ~~soppresso.~~

2. Le decisioni della Commissione sono valide solo con la partecipazione di almeno cinque componenti.